

## SCHEMA LEGGI ELETTORALI ITALIANE NEL TEMPO FINO A OGGI

- La costituzione non prevede un sistema elettorale: pur essendo quello proporzionale preferibile agli occhi dei costituenti, non lo irrigidirono nel testo costituzionale per permettere al legislatore di adattarlo alle nuove esigenze e ai cambiamenti della società.
- ORDINE DEL GIORNO GIOLITTI = tentativo di costituzionalizzare il sistema proporzionale, che l'assemblea costituente aveva auspicato che il legislatore futuro adottasse
- CARLO LAVAGNA = primi decenni di attuazione della Costituzione, da un'interpretazione logico-sistematica emergeva dalla Cost. un vincolo per l'adozione del sistema proporzionale: il pluralismo e l'eguaglianza del voto sono principi che valgono sia in entrata che in uscita, e unico sistema per garantirli è quello della ripartizione proporzionale dei seggi in base ai voti espressi. Dunque leggi maggioritarie sarebbero state incostituzionali
- 1948-1993 = sistema proporzionale, funzionale all'assetto partitico del tempo, con 2 partiti leader: DC e PCI → in Parlamento erano rappresentati i reali rapporti di forza tra forze politiche
- 1993 = tesi di Giolitti e di Lavagna sono smentite: adozione di legge elettorale maggioritaria in seguito a referendum (abrogativo) del sistema proporzionale. Perché si rese necessario il cambiamento? Crollo dell'URSS e quindi premesse allo scioglimento del PCI e fine della *conventio ad excludendum*. La maggior parte dei partiti esistenti finora scomparvero, a causa delle inchieste giudiziarie per corruzione che li coinvolsero (tangentopoli). In questo clima il sistema proporzionale fu considerato come una delle cause della corruzione
- LEGGE ELETTORALE 1993 = per Camera e Senato, 3/4 dei seggi erano attribuiti in altrettanti collegi uninominali in modo maggioritario, mentre solo 1/4 dei seggi restava attribuito in modo proporzionale. Era il risultato del compromesso tra i partiti maggiori, favorevoli al sistema maggioritario, e partiti minori, favorevoli a un sistema proporzionale
- LEGGE ELETTORALE 270/2005 = ritorno a sistema proporzionale con effetti maggioritari:
  1. SOGLIE DI SBARRAMENTO:
    - Camera = 10% per le coalizioni, 2% per le liste dei singoli partiti coalizzati, 4% per le liste non coalizzate
    - Senato = 20% per le coalizioni, 3% per le liste coalizzate, 8% per le liste non coalizzate
  2. PREMIO DI MAGGIORANZA = spettava il 55% dei seggi alla lista o alla coalizione che avesse conseguito il maggior numero di voti validi (maggioranza relativa), alla Camera su base nazionale, al Senato su base regionale (ossia la maggioranza dei seggi dipendeva dalla somma dei premi di maggioranza vinti nelle singole regioni).
 

**PROBLEMATICHE:** rischio che si creino maggioranze non consonanti tra Camera e Senato. Soprattutto, non è indicata una soglia minima per accedere al premio di maggioranza → forte distorsione del principio di rappresentatività: una differenza minima di voti può determinare grossa differenza di seggi in Parlamento
  3. LISTE BLOCCATE = l'elettore può votare solo la lista e indicare il capo della coalizione, mentre non può esprimere preferenze in merito ai candidati.
 

**PROBLEMATICHE:** se l'indicazione del capo della coalizione è interpretata come obbligatoria, si tratta di una legge incostituzionale: spetta infatti al PR nominare il Presidente del Consiglio e al Parlamento votare la fiducia nei confronti del Governo

nominato dal PR. Inoltre se le liste sono bloccate, sono i partiti che decidono in modo aprioristico i possibili vincitori dei seggi, in base all'ordine con cui collocano i candidati nella lista

- SENT. 1/2014 CORTE COSTITUZIONALE = la legge 270/2005 è incostituzionale nelle previsioni del premio di maggioranza e delle liste bloccate.
  - PREMIO DI MAGGIORANZA = incostituzionale perché non prevede una soglia minima e va contro al principio di rappresentanza e all'eguale diritto di voto
  - LISTE BLOCCATE = non sono di per sé illegittime, ma è illegittimo il modo in cui vengono caratterizzate dalla legge 270/2005: adottate in circoscrizioni ampie e contenenti un grande numero di candidati, è impossibile che l'elettore possa conoscere tutti i candidati, che in base all'ordine in lista sono destinati a diventare deputati o senatori, la facoltà di scelta dell'elettore è così limitata

Risulta così che:

1. il premio di maggioranza può essere dato solo se la forza politica che ottiene il premio non è lontanissima da una vera maggioranza (non è però chiarita la soglia precisa), in modo da limitare l'effetto disrappresentativo
  2. Le liste bloccate possono essere adottate solo in circoscrizioni medio-piccole e non devono contenere troppi candidati, in modo da permettere agli elettori di conoscerli. Tenendo conto di queste considerazioni, la legge 270/2005 restituisce un sistema proporzionale con possibilità di esprimere voto di preferenza e varie soglie di sbarramento. Salvo che si tratti di leader nazionali, è illegittima la candidatura plurima (in più collegi), perché è difficile che uno stesso candidato sia conosciuto in più circoscrizioni.
- LEGGE ELETTORALE 52/2015: presuppone superamento dell'elezione diretta del senato (progetto di revisione cost. discusso in quegli anni), per cui solo per la Camera è previsto:
    1. sistema elettorale proporzionale con doppio turno:
      - Primo turno = premio di maggioranza di 340 seggi alla lista (non alla coalizione) che aveva conseguito il 40% dei voti validi su base nazionale
      - Secondo turno = se nessuna lista ha raggiunto il 40%, ballottaggio tra le due liste più votate e assegnamento del premio a quella vincente
    2. Soglia di sbarramento al 3% su base nazionale
    3. Rimozione liste bloccate: si può esprimere fino a 2 preferenze (in tal caso maschio e femmina), comunque non verso i capilista, che avevano una corsia preferenziale di elezione
  - SENT. 35/2017 CORTE COSTITUZIONALE = incostituzionalità di alcune previsioni della legge 52/2015:
    - PREMIO DI MAGGIORANZA = non irragionevole al 40%, il problema sorge nel ballottaggio, in quanto il premio verrebbe dato a una lista che non aveva in realtà il 40% dei voti, ma che la ottiene prendendosi voti in origine non suoi → effetto disrappresentativo
    - CAPOLISTA = se eletto in più collegi, può lui scegliere in modo discrezionale il proprio collegio d'elezione

Tenendo conto di tale sentenza, la legge 52/2015 restituisce per la Camera un sistema privo del ballottaggio e con diversa disciplina riguardo alle candidature multiple.

Nel frattempo il progetto di revisione cost. è respinto dal referendum nel 2016:

- La Camera è eletta secondo la legge 52/2015 corretta dalla sent. 35/2017
- Il Senato secondo la legge 270/2005 modificata dalla sent. 1/2014

Ciò determina un disallineamento per la modalità d'elezione delle due Camere: è necessario creare un nuovo sistema omogeneo.

➤ **LEGGE ELETTORALE 165/2017** = legge vigente tuttora per l'elezione di Camera e Senato.

1. Prevede un sistema elettorale misto:

- 37% dei seggi assegnato in collegi uninominali a candidati che ottengono maggior numero di voti (parte maggioritaria)
- 61% dei seggi assegnato in modo proporzionale in collegi plurinominali di dimensioni ridotte in base a voti ottenuti da liste o coalizioni che hanno superato soglie di sbarramento
- 2% dei seggi dei seggi attribuito in base al voto espresso dagli italiani all'estero

2. Il territorio nazionale è ripartito in 28 circoscrizioni per la Camera e 20 (corrispondenti alle Regioni) per il Senato, ciascuna suddivisa in:

- Collegi uninominali, secondo sistema maggioritario
- Collegi plurinominali, secondo sistema proporzionale: restano le liste bloccate, ma possono avere da 2 a 4 candidati per garantirne la conoscibilità all'elettore

Resta la possibilità delle candidature multiple:

- In tal caso se lo stesso candidato vince sia al collegio uninominale che a quello plurinominale, il seggio riconosciuto è quello uninominale
- Se invece è eletto in più collegi tutti plurinominali, il seggio assegnato è quello dove ha ottenuto la cifra elettorale più bassa

3. **PARITA' DI GENERE**: i candidati nelle liste dei collegi plurinominali devono essere collocati secondo il principio dell'alternanza di genere, pena l'inammissibilità della lista e in generale nel complesso i candidati e i capilista devono essere presentati in modo che nessuno dei due generi può essere rappresentato oltre il 60%

4. **VOTO UNICO** = il voto dell'elettore vale sia per il collegio uninominale che per quello plurinominale e non è possibile esprimere preferenze in questi ultimi per le liste bloccate

5. **SOGLIE DI SBARRAMENTO**: uguali per la camera e per il Senato

- 3% su base nazionale per le singole liste
- 10% su base nazionale per le coalizioni, e all'interno di queste:
  - o partecipano alla ripartizione dei seggi solo le liste che raggiungano il 3%
  - o le liste che non raggiungono il 3%, ma superano comunque l'1% su base nazionale, trasferiscono i loro voti alla coalizione di riferimento
  - o se le liste non varcano l'1%, i voti sono da considerarsi perduti
- ulteriori soglie di sbarramento su base regionale:
  - o 20% dei voti espressi al Senato per le singole liste
  - o 20% dei voti per liste rappresentative di minoranze linguistiche nelle Regioni a statuto speciale

Con ultime riforme, tale sistema si applica indipendentemente dal numero dei Parlamentari e sono stati ridisegnati i collegi uninominali e plurinominali per l'elezione di Camera e Senato.

- **INELEGGIBILITA'** = invalidità dell'elezione di un candidato, a seguito di un accertamento avvenuto DOPO lo svolgimento delle elezioni. L'accertamento serve a controllare che la posizione ricoperta da un determinato candidato possa porlo in una situazione di vantaggio rispetto agli altri candidati e influenzare la libertà di scelta degli elettori.

Trattandosi di misure limitative dell'elettorato passivo, esse devono essere interpretate restrittivamente e devono limitarsi solo a quanto indispensabile per garantire gli interessi pubblici in questione. Perciò i casi di ineleggibilità sono tipizzati con precisione dal legislatore per evitare incertezze o frequenti contestazioni che nuocerebbero al diritto di pari capacità elettorale passiva dei cittadini (Corte Cost.).

Chi è ineleggibile?

- Presidenti delle giunte regionali
  - Sindaci di comuni con + di 20mila abitanti
  - Capi e vicecapi di polizia
  - Capi di gabinetto dei ministri
  - Diplomatici, consoli, e in generali tutti gli ufficiali di ambasciate, legazioni, consolati
  - Prefetti, funzionari di pubblica sicurezza
  - Ufficiali superiori delle forze armate nella circoscrizione del loro comando territoriale
  - Soggetti aventi particolari rapporti economici con lo Stato
  - Magistrati
  - Giudici costituzionali
  - Chi viola le norme della campagna elettorale
- **INCOMPATIBILITA'** = uno stesso soggetto non può esercitare contestualmente due specifiche cariche, ma può scegliere solo una delle due. Quindi può anche candidarsi a entrambe le cariche incompatibili, purché entro il termine previsto dalla legge opti per una sola delle due.

Quali cariche sono incompatibili?

Secondo la Costituzione:

- Deputato e senatore
- Parlamentare e Presidente della Repubblica
- Parlamentare e membro del CSM
- Parlamentare e giudice costituzionale
- Parlamentare e consigliere regionale

Secondo la legge ordinaria:

- Parlamentare e membro di organi o enti di amministrazione dello Stato
- Parlamentare e sindaco di comune con popolazione superiore a 15mila abitanti
- Parlamentare e consulente legale o amministrativo per enti legati in qualsiasi modo allo Stato
- Parlamentare e cariche in banche o spa di carattere finanziario legate allo Stato

- Spetta alla Camera stessa giudicare l'ammissibilità dei suoi componenti e le cause sopraggiunte di ineleggibilità e incompatibilità (art 66 Cost).

La verifica dei poteri è affidata anzitutto alla Giunta delle elezioni, che elabora una proposta su cui l'Assemblea delibera e che è approvata a maggioranza. Non è ammesso ricorso giurisdizionale contro la decisione della Camera, neanche alla Corte Costituzionale → garanzia di indipendenza del Parlamento, ma secondo molti rischio di abuso di potere

- **INCANDIDABILITA'** = non solo il soggetto non può esercitare la carica, non si può proprio candidare o essere inserito in liste. Ciò nasce per tutelare la morale della politica: possono candidarsi solo soggetti contro cui l'ordinamento non ha espresso giudizi di disvalore per comportamenti precedenti.

Chi è incandidabile? D. lgs. 235/2012:

- Coloro che hanno riportato sentenze di condanna definitiva a pene di reclusione superiori a 2 anni per
  - Delitti, consumati o tentati, di stampo mafioso o con finalità terroristiche
  - Delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali non sia prevista pena di reclusione inferiore a 4 anni al massimo
- La causa di incandidabilità può anche emergere nel periodo tra la consultazione elettorale e la proclamazione degli eletti: mancata proclamazione del soggetto interessato
- Se invece emerge nel corso del mandato elettivo, es. la sentenza diventa definitiva durante il mandato, si trasforma in ineleggibilità e il soggetto decade dalla propria carica
- Per cariche locali e regionali, la sospensione della carica è prevista anche per condanne non definitive → legittimo secondo la Corte Cost, nonostante principio di non colpevolezza: è ragionevole il diverso trattamento rispetto ai parlamentari, in quanto il legislatore può cercare un bilanciamento tra il diritto di elettorato passivo e il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione

SENTENZA DI CONDANNA DEFINITIVA = ha passato il giudicato, quindi non è più oggetto di possibili impugnazioni *ordinarie*.

PRINCIPIO DI RESTRIZIONE = le cause limitative della costituzione devono essere sempre interpretate in modo restrittivo e mai in modo estensivo (*magis ut valeant*).